## Da togliere

## ART. 25 - Nucleo di valutazione

- 1. Il Nucleo di Valutazione è lo strumento organizzativo cui è demandato il compito di misurazione e valutazione della performance annuale dei responsabili dei servizi e degli uffici cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del T.U. 18.08.2000, n. 267. Il nucleo di valutazione tiene luogo all'organismo indipendente di valutazione delle performance di cui all'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Il nucleo di valutazione è costituito, anche in forma associata, dal Segretario Comunale o dal Vice Segretario Comunale e da due esperti esterni, con competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione; nel momento in cui il Nucleo di Valutazione tratterà del Segretario Comunale, lo stesso si intenderà costituito dai due esperti esterni.
  - In carenza di risorse economiche il nucleo di valutazione sarà costituito dal Segretario Comunale e dal Vice Segretario Comunale
- 2. Alla sua nomina provvede il Sindaco, che designa nel suo provvedimento il Presidente.
- 3. Il nucleo di valutazione, al momento del suo insediamento, stabilirà autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.
- 4. Compito del nucleo di valutazione è verificare la corretta ed economica gestione delle risorse del Comune, nonché la congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione. Determina annualmente i parametri di riferimento del controllo anche sulla base delle indicazioni degli organi di vertice politici e a questi riferisce sull'andamento della gestione sia in corso di esercizio che al termine dello stesso.
- 5. Il nucleo di valutazione adotta le metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente, nonché alla graduazione dell'indennità di posizione dei titolari di P.O. e alla valutazione della retribuzione di risultato.
- 6. Il nucleo di valutazione supporta i titolari di P.O. nella valutazione dei propri collaboratori.
- 7. Il nucleo svolge inoltre le seguenti attività:
  - a) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
  - b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
  - c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed Amministrazione;
  - d) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
  - e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
  - f) propone, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali e del Segretario Comunale e l'attribuzione ad essi dei premi;
  - g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
- 8. Il nucleo di valutazione per l'espletamento della sua attività ha accesso a tutti i documenti amministrativi dell'Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai titolari di P.O..
- 9. Il nucleo di valutazione si avvale del sistema informativo del controllo di gestione per il monitoraggio delle performance e per la pubblicazione del Piano della trasparenza.
- 10. La durata del nucleo di valutazione è di anni 3 rinnovabile una sola volta.
- 11. Il Responsabile del Servizio Personale assume le funzioni di segretario del nucleo di valutazione.
- 12. I componenti del nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell'Ente negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

## ART. 25 - Nucleo di valutazione

- 1. Il Nucleo di Valutazione è organo monocratico, costituito da un esperto esterno all'Amministrazione, con competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione.
- 2. Alla nomina del Nucleo di Valutazione provvede il Sindaco con proprio decreto e la sua durata è di anni 3, rinnovabile una sola volta. Non è causa ostativa alla nomina lo svolgimento di analoga funzione in altro organismo di Valutazione.
- 3. Il Nucleo di Valutazione è organo indipendente e, al momento del suo insediamento, determina autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.
- 4. Il Nucleo di Valutazione è nominato tra soggetti aventi i seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana o UE;
- Competenze in tecniche di valutazione e controllo di gestione attestate da esperienza pluriennale in posizioni direttive nella pubblica amministrazione o presso aziende private nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, vigilanza e controllo di finanza pubblica, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere maturato un'esperienza almeno triennale quale componente di organismi di valutazione;
- 5. Il Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell'ente ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
- 6. Non può altresì essere designato componente del Nucleo di Valutazione:
- il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente del Sindaco, dei componenti della Giunta , del Consiglio e del Revisore;
- il Revisore dei Conti.
- 7. Il Nucleo di Valutazione può essere costituito in convenzione con altri enti locali territoriali.
- 8. Al componente del Nucleo di Valutazione verrà corrisposta un'indennità da determinarsi nel decreto di nomina.
- 9. L'atto di nomina del Nucleo di Valutazione dovrà essere pubblicato sul sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, valutazione e merito, unitamente al curriculum vitae ed al compenso percepito.